



PROTOCOLLO D'INTESA

IN MATERIA DI INDAGINI FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI

tra

**il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello,
il Procuratore distrettuale e i Procuratori della Repubblica del distretto di Venezia**

Premesso che:

la legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha introdotto significative modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, riguardanti le misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali, con evidente finalità di ulteriore potenziamento dell'azione di aggressione agli accumuli illeciti di ricchezza da parte degli indiziati di mafia e di altri delitti ritenuti espressivi di pericolosità sociale, ampliando, in particolare, la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione, con l'inserimento dei soggetti indiziati dei reati di cui agli artt. 640-*bis*, 612-*bis* e 416 finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, comma 1, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* del codice penale;

la suddetta legge n.161 del 2017, con la modifica dell'art. 4, comma 1, lett. *d*), d.lgs. n. 159 del 2011, ha altresì esteso la categoria dei destinatari delle misure di prevenzione in materia di terrorismo agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, cod. proc. pen., all'evidente fine di potenziare, anche in tale settore, il ricorso al sistema della prevenzione come strumento di contenimento di tale pericolosità qualificata;

l'art. 371-*bis* cod. proc. pen., come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e dal d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, riconosce al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo le funzioni di coordinamento ed impulso nell'ambito dei procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo;

il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, ha esteso al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la titolarità del potere di proposta di misure di prevenzione patrimoniali;

il recente intervento legislativo, in linea con l'istituzione di una competenza esclusiva del tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, ha modificato gli articoli 5 e 17 d.lgs. n. 159 del 2011, attribuendo al procuratore distrettuale la titolarità dell'azione di prevenzione;

la citata modifica ha riguardato, inoltre, la competenza dei procuratori della Repubblica presso i circondari ove dimora la persona, prevedendo anche la competenza di questi ultimi, per i soli casi di

cui all'art. 4, comma 1, lett. c), i), i-bis) e i-ter), accanto alla competenza generale del procuratore distrettuale *"previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto"*;

la riforma ha, infine, disciplinato i casi di concorrente titolarità del potere di proposta di prevenzione patrimoniale attribuita ai questori e al direttore della DIA prevedendo un costante raccordo informativo con il procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto, volto ad evitare che si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti;

considerato che:

l'ampliamento delle categorie di destinatari delle misure di prevenzione di cui sopra ha annullato quella simmetria, tra la competenza penale e quella di prevenzione, che era stata realizzata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, al fine di non disperdere il patrimonio informativo acquisito nell'ambito delle indagini penali;

la previsione di una competenza concorrente tra procuratore distrettuale e procuratore circondariale e la possibile convergenza tra investigazioni per attività di prevenzione e indagini penali impongono l'adozione di strumenti organizzativi condivisi idonei a regolare adeguatamente tali casi al fine di ottimizzare le risorse e non compromettere la portata innovativa degli interventi legislativi che hanno come obiettivo un più efficace contrasto alla criminalità organizzata;

l'estensione delle attività della criminalità organizzata, mafiosa e terroristica, in più ambiti territoriali e la frequenza di indagini penali e/o di prevenzione avviate da diverse procure distrettuali determinano l'esigenza di un coordinamento a livello nazionale al fine di individuare le modalità di risoluzione delle possibili sovrapposizioni di accertamenti personali e patrimoniali sui medesimi soggetti;

la pluralità dei titolari dell'azione di prevenzione – procuratore nazionale, procuratore distrettuale, procuratore circondariale, questore e direttore della DIA impone un'azione sinergica tra i diversi titolari e l'individuazione di modalità operative da tradurre in – strumenti organizzativi condivisi volti alla massima estensione ed efficacia del sistema della prevenzione;

CONCORDANO

Al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di indagini in ambito distrettuale e di garantire la migliore trattazione in udienza:

- 1) il procuratore circondariale, nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), i), i-bis) e i-ter) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e con riferimento ai soggetti che dimorino nel circondario, informa tempestivamente il procuratore distrettuale della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione personale, ovvero dell'avvio di indagini patrimoniali funzionali al procedimento di prevenzione, al fine di consentire a quest'ultimo la valutazione di eventuali ragioni di pregiudizio rispetto a indagini penali e/o di prevenzione in corso e di verificare la sussistenza di elementi utili da offrire a sostegno della proposta;
- 2) il procuratore distrettuale, qualora ravvisi l'incidenza della proposta di prevenzione con indagini penali e/o di prevenzione in corso presso il proprio ufficio, concorda con il procuratore proponente le modalità di attuazione del coordinamento;



- 3) il procuratore distrettuale, allorché ritenga, sulla base di indagini del proprio ufficio, che sussistano le condizioni per l'avvio di un procedimento di prevenzione nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), i), *i-bis*) e *i-ter*), decreto legislativo n. 159 del 2011 dimoranti in diverso circondario, informa tempestivamente il procuratore circondariale al fine di concordare soluzioni attuative del coordinamento;
- 4) il procuratore distrettuale, qualora all'esito del raccordo informativo con il questore e/o il direttore della DIA abbia notizia dell'avvio di indagini di prevenzione patrimoniale da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), i), *i-bis*) e *i-ter*), decreto legislativo n. 159 del 2011 dimoranti in diverso circondario, ne informa tempestivamente il procuratore circondariale perché valuti l'eventuale incidenza con indagini penali e/o di prevenzione in corso;
- 5) il procuratore distrettuale e il procuratore circondariale, nei casi che precedono, individuano soluzioni condivise per l'esercizio dell'azione di prevenzione e per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero in udienza assicurando, in ogni caso, l'implementazione delle informazioni e degli elementi utili per sostenere la proposta di prevenzione anche nella fase di appello, garantendo la completezza del fascicolo e degli elementi informativi integrativi sopravvenuti;
- 6) il procuratore distrettuale, al fine di assicurare un effettivo, costante e reciproco scambio informativo, promuove periodiche riunioni di coordinamento con il questore, il direttore della Direzione investigativa antimafia e i responsabili delle forze di polizia eventualmente interessate da indagini penali e/o di prevenzione, dandone tempestiva comunicazione al procuratore nazionale, al procuratore generale e ai procuratori circondariali, al fine di una eventuale partecipazione degli stessi;
- 7) per assicurare l'obiettivo della celere trattazione dei procedimenti, si conviene che di regola per le misure di prevenzione patrimoniali e per quelle personali complesse interverrà in udienza l'ufficio del pubblico ministero proponente; negli altri casi (misure personali non complesse e udienze di mero rinvio o comunque non destinate all'effettiva trattazione), la rappresentanza sarà affidata di regola al pubblico ministero distrettuale; ove necessario, i due procuratori rispettivamente interessati individueranno in accordo fra loro il rappresentante del pubblico ministero che presenzierà alle udienze del tribunale distrettuale;

al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di indagini in ambito extra-distrettuale:

- 8) allo scopo di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di indagini penali e/o finalizzate alla proposta di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, nei casi di non coincidenza tra il titolare dell'azione di prevenzione e il titolare dell'azione penale per le ipotesi di reato di cui all'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., ed al fine di rilevare l'eventuale contestuale avvio di accertamenti personali e/o patrimoniali sui medesimi soggetti da parte di diversi uffici giudiziari e degli altri titolari dell'azione di prevenzione, il procuratore distrettuale informa tempestivamente il procuratore nazionale per l'esercizio delle funzioni di coordinamento nazionale previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale;
- 9) il procuratore nazionale, al fine di rendere effettivo il coordinamento e assicurare la risoluzione dei casi di convergenza e/o sovrapposizione di indagini, convoca una riunione di coordinamento con i procuratori distrettuali interessati volta all'individuazione di condivise linee operative nell'ottica della maggiore efficacia dell'azione di prevenzione;



- 10) il procuratore distrettuale assicura il tempestivo e completo inserimento nella banca dati SIDNA-SIDDA delle segnalazioni e degli atti di indagine riferiti a procedimenti di prevenzione e delle relative proposte, nonché degli atti e delle proposte formulate dai procuratori circondariali ai sensi degli artt. 5 e 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificati dalla legge n. 161 del 2017, di cui curerà l'acquisizione;

ai fini dell'esercizio del potere di proposta del procuratore nazionale:

- 11) il procuratore distrettuale, attraverso i magistrati della DNA delegati per il collegamento investigativo con il distretto della corte d'appello di Venezia, assicura la completa informativa al procuratore nazionale delle attività di indagine in corso in materia di prevenzione ovvero in materia penale eventualmente utilizzabili in sede di prevenzione;
- 12) il procuratore nazionale, qualora nell'ambito delle attività di collegamento investigativo svolto dai magistrati della DNA, ovvero all'esito di attività pre-investigative che traggono spunto da elementi informativi acquisiti nello svolgimento delle sue funzioni, emergano elementi potenzialmente utili per l'esercizio dell'azione di prevenzione, lo segnala al procuratore distrettuale e, previa intesa con quest'ultimo, valuta la possibilità di svolgere gli opportuni approfondimenti per l'esercizio diretto del potere di proposta formulando, autonomamente o congiuntamente al procuratore distrettuale, la proposta di prevenzione;
- 13) il procuratore nazionale, nei casi di esercizio diretto del potere di proposta, assicura la disponibilità dei magistrati del proprio ufficio a curare la fase dell'udienza attraverso l'applicazione *ex art.* 106 d.lgs. n. 159 del 2011.

Il procuratore generale presso la corte di appello, d'intesa con il procuratore nazionale e con il procuratore distrettuale, promuove riunioni con i procuratori del distretto con cadenza almeno annuale, al fine di assicurare l'attuazione e l'eventuale implementazione del presente protocollo.

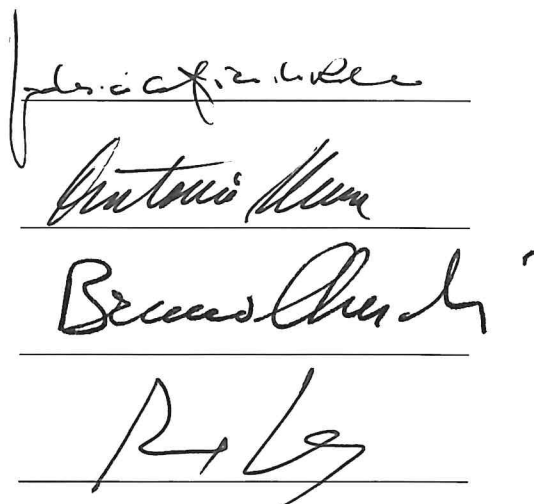
Venezia, 23 aprile 2018

Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
dott. Federico Cafiero de Raho

Il Procuratore generale di Venezia,
dott. Antonio Mura

Il Procuratore distrettuale della Repubblica di Venezia,
dott. Bruno Cherchi

Il Procuratore della Repubblica di Belluno,
dott. Paolo Luca



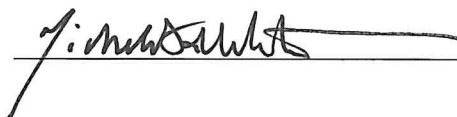
Il Procuratore della Repubblica di Padova,
dott. Matteo Stuccilli



Il Procuratore della Repubblica di Rovigo,
dott. Carmelo Ruberto



Il Procuratore della Repubblica di Treviso,
dott. Michele Dalla Costa



Il Procuratore della Repubblica di Verona,
dott.ssa Angela Barbaglio



Il Procuratore della Repubblica di Vicenza,
dott. Antonino Cappelleri

